

SIRTORI. Io vorrei fare osservare all'onorevole ministro ed alla Commissione che questi articoli veramente non hanno che fare colla legge che discutiamo, ma si riferiscono alla legge di reclutamento.

Nell'articolo 71 si tratta di trasformare l'obbligo, che impone la legge di reclutamento, in un obbligo diverso. Invece di obbligare i medici, i veterinari ed i farmacisti a servire come semplici soldati, caporali od ufficiali, si autorizzano invece a servire nella loro professione. Ora questo entra completamente nella competenza della legge del reclutamento, ed esce, almeno pare a me, dalla categoria delle materie trattate in questa legge.

Faccio osservare inoltre che in questo articolo si tratta in genere di soldati, caporali e sott'ufficiali che non appartengono specialmente alla truppa di complemento, dalla quale s'intitola questo capitolo, ma appartengono ad ogni specie di truppa, ragione di più per cui pare a me che questo articolo converrebbe sopprimerlo in questa legge e riportarlo a quella di reclutamento.

Farò altresì osservare relativamente all'articolo 72 il quale è così formulato:

« Art. 72. La *truppa di complemento* è costituita degli uomini delle classi di 2^a categoria a disposizione per l'esercito permanente. »

Farò osservare che anche la materia di questo articolo si riferisce alla legge di reclutamento.

Noi abbiamo già stabilito, nella legge del luglio 1871, quali sono le truppe che appartengono all'esercito permanente, quali sono quelle che appartengono alla milizia provinciale; resterà a stabilire quali sono quelle che devono appartenere al complemento sia dell'esercito permanente, sia della milizia; ma questa materia è ancora di competenza della legge di reclutamento. Quindi pare a me che anche questo articolo potrebbe essere soppresso.

Così pure l'articolo 73:

« Art. 73. Il ministro della guerra è autorizzato, in tempo di guerra, a disporre degli uomini di cui all'articolo precedente per compiere o rinforzare qualsiasi corpo di truppa dell'esercito permanente o della milizia mobile. »

Vi sono già nella legge del 1871 degli articoli analoghi a questo. E quella era una legge di reclutamento. Quando si voglia toccare alla medesima, riserbiamoci a farlo quando tratteremo altra nuova legge del reclutamento, che è già proposta alla Camera.

Così l'articolo 74 il quale dice:

« I distretti militari e i reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra può essere rispettiva-

mente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e il genio. »

Anche questo articolo è fuori di posto in questo luogo.

Quando tratteremo dei distretti si potrà dire delle attribuzioni, degli obblighi, delle incombenze che hanno i distretti. In questo capitolo non si tratta di distretti, ma di ufficiali e di truppe di complemento. Quindi mi pare che sarebbe il caso di sopprimere tutti gli articoli di questo capo che ancora ci restano da votare, perchè sono fuori di posto.

MINISTRO PER LA GUERRA. Il concetto del Ministero e della Giunta fu di riportare appunto testualmente alcuni degli articoli della legge del 1871, e sono precisamente questi. Ora la legge del 1871 non era essenzialmente una modificazione alla legge di reclutamento, ma una legge di transazione, la quale faceva bensì alcune modificazioni a quella di reclutamento, ma soprattutto stabiliva le basi generali del riparto dell'esercito, ed anche del suo ordinamento.

Si è pensato adesso, presentando i due nuovi disegni di legge, quello dell'ordinamento, che ora discutiamo, e quello del reclutamento, che la legge del 1871 poteva sparire, essendo una legge intermedia la quale non avrebbe più ragione di esistere. Epperò fu da quella riportato in questa tutto quanto toccava all'ordinamento, lasciando al reclutamento tutto quanto ad esso si riferisce.

Nel riparto delle forze dell'esercito noi stabiliamo che tutte le prime classi, sia di prima o di seconda categoria che appartengono all'esercito permanente, il Governo è in diritto di chiamarle sotto le armi tutte le volte il bisogno lo richieda, e per disposizione ministeriale; mentre invece le classi ascritte alla milizia hanno altri obblighi ed altri diritti.

Ora la legge di reclutamento non distingue precisamente la parte di complemento da quella che è incorporata nei reggimenti; essa non entra in tali dettagli. È questa una questione di ordinamento, e non di leva, perchè davanti alla leva tant'è colui che appartiene ad un reggimento, come quello che appartiene ad un distretto od alle truppe di complemento. Quindi si è creduto che avesse maggior attinenza con la legge di ordinamento. Capisco che ci sono sempre dei punti di contatto, e che è difficile di bene stabilire ciò che deve andare nell'una e ciò che deve entrare nell'altra; ma, esaminata la questione dal ministro e dalla Giunta, si conchiuse che queste prescrizioni appartengono piuttosto alla legge di ordinamento che a quella di reclutamento; e questa è la ragione per cui furono introdotte in questa legge. Ammetto che ci possa essere un po' di dubbio, ma crederei che dovesse essere risoluto come il ministro e la Commissione l'intendono, anzichè come lo richiede l'onorevole Sirtori.